

**ACCORDO DI PARTENARIATO
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LE
FAMIGLIE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 2315/2019**

TRA

L'Ente **Comune di Cremona** con sede in Cremona Piazza del Comune n. 8 codice fiscale/partita IVA 00297960197 rappresentato per la carica dal Sindaco Gianluca Galimberti nato a Cremona il 30/05/1968, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

E

Azienda Sociale Cremonese con sede legale nel Comune di Cremona (CR) CAP 26100 Corso Vittorio Emanuele II n. 42 C.F. 93049520195, P.IVA. 01466360193 nella persona del sig. **Giuseppe Tadioli** in qualità di legale rappresentante

Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali in persona del legale rappresentante pro tempore

Consultorio accreditato Ucipem in persona del legale rappresentante pro tempore;

Cooperativa Il Cerchio in persona del legale rappresentante pro tempore

COSPER Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale con sede legale nel Comune di Cremona (CR) CAP 26100 via Bonomelli n. 81 C.F. e P.IVA. 00992920199 nella persona della sig.ra **Paola Merlini** in qualità di legale rappresentante

Società Cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale con sede legale nel Comune di Cremona (CR) CAP 26100, via del Sale n. 40/E C.F. e P.IVA. 01252700198 nella persona della sig.ra **Giuseppina Biaggi** in qualità di legale rappresentante

Cooperativa Gruppo GAMMA in persona del legale rappresentante pro tempore

VISTI

- la LR n. 23 del 06/12/1999 "Politiche regionali per la famiglia";
- la LR n. 34 del 14/12/2004 "Politiche regionali per i minori";
- la DGR n. 2023 del 31/07/2019 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2019 – DM 30/04/2019 - Destinazione delle risorse";
- la DGR n. 2315 del 28/10/2019 ad oggetto "Sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia – Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2019 – DM 30/04/2019";
- il Decreto n. 17439 del 29/11/2019 ad oggetto "Attuazione della DGR n. 2315/2019 – Approvazione indicazioni operative per la sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia. Impegno e contestuale liquidazione delle risorse alle ATS individuate".

PREMESSO CHE

- l'Ente Comune di Cremona con nota prot. n. 0010904/2020 del 10/02/2020 ha presentato manifestazione d'interesse per la coprogettazione e la realizzazione di progetti per la sperimentazione di "Centri per la Famiglia";

- l'ATS con Decreto n. 102 del 28/02/2020 ha ammesso quali soggetti partner per la coprogettazione e la realizzazione di progetti per la sperimentazione di "Centri per la Famiglia" tra gli altri anche l'Ente Comune di Cremona

PRESO ATTO CHE

l'Ente Comune di Cremona e i seguenti partner aderenti al progetto: Azienda Sociale del Cremonese, Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, Consultorio accreditato Ucipem, Cooperativa Il Cerchio, Cooperativa COSPER, Cooperativa Nazareth, Cooperativa Gruppo GAMMA, a conclusione della fase di coprogettazione, accettano di stipulare il presente accordo di partenariato nel rispetto di tutto quanto sotto definito.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1- Oggetto - Finalità dell'accordo

Il presente accordo è volto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici discendenti in capo all'Ente Comune di Cremona e i seguenti partner aderenti al progetto: Azienda Sociale del Cremonese, Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, Consultorio accreditato Ucipem, Cooperativa Il Cerchio, Cooperativa COSPER, Cooperativa Nazareth, Cooperativa Gruppo GAMMA e di cui alla DGR XI/2315 del 28/10/2019 "Sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia Anno 2019 – DM 30/04/2019" e del Decreto della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità n. 17439 del 29/11/2019, nonché i singoli ruoli e gli impegni reciproci.

Art. 2 - Caratteristiche del progetto

Lo scopo generale della progettualità, adottata con decreto ATS n. 102 del 28/02/2020, è quello di promuovere e tutelare il benessere familiare attraverso la sperimentazione di modelli di Centro per la Famiglia, coerenti con le caratteristiche territoriali che favoriscono e sostengano esperienze positive di crescita dell'intero nucleo familiare durante tutto il ciclo di vita.

A tal fine verranno realizzate le seguenti azioni:

1. Informazione e orientamento.
2. Potenziamento delle competenze genitoriali anche in ottica di rafforzamento del benessere dei bambini.
3. Iniziative di ascolto e coinvolgimento e interazione per le famiglie anche attraverso la valorizzazione delle risorse della comunità.

Art. 3- Obblighi dell'Ente Comune di Cremona

L'Ente si impegna ad attuare le azioni previste secondo le finalità, le modalità operative, i tempi di realizzazione e gli obiettivi previsti nel "Piano di Sperimentazione dei Centri per la Famiglia del territorio di ATS della Val Padana per gli anni 2020/2021", adottato con decreto ATS n. 102/2019 e validato da Regione Lombardia, coerentemente con le indicazioni regionali di cui al sopra citato Decreto 17439/2019 ed eventuali ulteriori atti regionali successivi, in particolare:

- nominare il referente del progetto;
- garantire il raccordo con i partner progettuali per la realizzazione delle azioni, anche attraverso la sottoscrizione di accordo operativo interno;
- assolvere agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle attività progettuali entro le scadenze stabilite da Regione Lombardia e comunicate per il tramite di ATS;
- permettere il più ampio accesso alle informazioni richieste nelle fasi di controllo e di verifica ispettiva da parte di Regione Lombardia;

- comunicare l'eventuale rinuncia alla realizzazione del progetto per cause di forza maggiore contestualmente alla restituzione dell'importo già eventualmente erogato;
- comunicare ogni variazione riguardante la realizzazione del progetto a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it;
- conservare la documentazione giustificativa contabile del progetto attivato per la durata stabilita dalla legge;

Art. 4 - Obblighi dei partner aderenti al progetto

Ciascun Soggetto Beneficiario, ivi compreso il Capofila, è responsabile della realizzazione di una parte delle attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella proposta progettuale.

Ciascun Soggetto Beneficiario s'impegna a:

1. predisporre tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti ed a trasmetterla all'Ente Capofila;
2. impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione del Progetto;
3. garantire la massima integrazione con gli altri Partner in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
4. favorire l'espletamento dei compiti attribuiti all'Ente Capofila, agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
5. ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Soggetti Beneficiari dell'intervento finanziario stabiliti dal bando;
6. il contributo concesso verrà liquidato ai singoli Soggetti Beneficiari sulla base della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile da Regione Lombardia. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo non incideranno sull'ammontare del contributo concedibile.

Art. 5- Personale

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente accordo gli Enti:

- mettono a disposizione risorse (risorse umane, strumentali ecc....) come meglio specificato nel progetto definitivo così come delineato al termine della fase di coprogettazione;
- garantiscono la presenza di personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto definitivo così come delineato al termine della fase di coprogettazione;
- si impegnano a rispettare, nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo nelle attività della presente coprogettazione, tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici, assicurativi e di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dai C.C.N.L. di settore e dalla normativa vigente in materia;
- garantisce che il personale operante nel progetto sarà coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 – Modifiche degli impegni

Qualora in corso d'opera si rendano necessari interventi di modifica o integrazione degli impegni, questi devono essere concordati ed approvati per iscritto tra le Parti.

Art. 7- Risorse economiche

Le risorse economiche complessive per la realizzazione delle azioni di progetto ammontano a:

Importo finanziato € 43.000,00 (iva ed eventuali oneri compresi)

Cofinanziamento € 21.220,50

Costo complessivo del progetto € 64.220,50

Art. 8- Realizzazione e durata del progetto

Il presente accordo ha validità fino alla data del 31/08/2022, fatta salva la possibilità di proroga sulla base di eventuali successivi disposizioni degli Ufficio Regionali, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria in corso.

Art. 9 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute e rispettare le istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da Regione Lombardia

Art. 10 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali del Regolamento UE n. 679/2016 (delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

Le parti si impegnano altresì a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente accordo osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto della presente convenzione;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 11- Risoluzione dell'accordo, decadenze e rinunce dei soggetti beneficiari

Il presente accordo può essere risolto dalle Parti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a grave inadempimento o violazione degli obblighi contrattuali.

La decadenza del presente accordo avviene nel caso di:

- rilevazione di inadempienze delle disposizioni e prescrizioni della presente accordo;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dai soggetti attuatori nell'ambito della realizzazione del progetto;
- per rinuncia debitamente motivata da parte dei partner aderenti.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Cremona.

Art. 13- Norma di rinvio e adeguamento

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della presente convenzione, la stessa deve intendersi automaticamente modificata ed integrata.

Letto confermato e sottoscritto

Cremona

Comune di Cremona Il Sindaco Gianluca Galimberti	Azienda Sociale del Cremonese legale rappresentante pro tempore
	Consultorio accreditato Ucipem legale rappresentante pro tempore
	Cooperativa Il Cerchio legale rappresentante pro tempore
	Cooperativa COSPER legale rappresentante pro tempore
	Cooperativa Nazareth legale rappresentante pro tempore
	Cooperativa Gruppo GAMMA legale rappresentante pro tempore
	Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali legale rappresentante pro tempore